

REGOLAMENTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Indice

- Pag. 2** **TITOLO I - NORME GENERALI**
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI
Art. 3 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
Art. 4 - DEFINIZIONI
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Pag. 3** **TITOLO II - RIFIUTI URBANI**
Art. 6 - INDIVIDUAZIONE
Art. 7 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-ISTITUZIONE E SCOPO
Art. 9 - MODALITA' DI CONFERIMENTO
Art. 10 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA
Art. 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DEL SECCO
Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI INGOMBRANTI
Art. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA, CARTA,
 POLISTIROLO, LEGNO, VERDE E RAMAGLIE DA AREE PRIVATE, BENI
 DUREVOLI, INERTI DI PROVENIENZA DOMESTICA
Art. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI
Art. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI
 URBANI - RINVIO
Art. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - RINVIO
Art. 17 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DETTI "ESTERNI"
Art. 18 - RIFIUTI DA MERCATO, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI
Art. 19 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 20 - VIGILANZA
Art. 21 - INOTTEMPERANZA
Art. 22 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Art. 23 - RIMANDI
- Pag. 10** **TITOLO III - RIFIUTI SPECIALI**
Art. 24 - INDIVIDUAZIONE
Art. 25 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI
Art. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI
 ASSIMILABILI AGLI URBANI
Art. 27 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA
 GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI
Art. 28 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO
Art. 29 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE
- Pag. 12** **TITOLI IV - RIFIUTI PERICOLOSI**
Art. 30 - INDIVIDUAZIONE
Art. 31 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Art. 32 - RIFIUTI PERICOLOSI NON URBANI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, così come previsto dal D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche e/o integrazioni; esso rimanda inoltre alla Legge Regionale 1.7.1993 n. 21 per quanto compatibile con la nuova disciplina nazionale;

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate le fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 3 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi dei rifiuti urbani e assimilati vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi dell' art. 21, comma 1, del D.Lgs. 22/97, nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) *conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) *raccolta*: le operazioni di prelievo di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- c) *stoccaggio provvisorio*: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- e) *trasporto*: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) *servizio di raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- g) *piattaforma per la raccolta differenziata*: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- h) *frazione organica umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

i) *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico (il "secco" propriamente detto) ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero (carta, plastica, vetro, lattine ecc.).

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

TITOLO II RIFIUTI URBANI

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE

1. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 7 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il territorio.

2. Il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti in centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente.

Art. 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - ISTITUZIONE E SCOPO

1. Come stabilito dal D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e/o integrazioni nonché dalla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21, le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti.

2. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire ad opera del produttore.

2. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere.

3. Per il servizio a domicilio, la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità dettate dagli uffici comunali competenti, in base all'organizzazione del servizio con la ditta concessionaria. I materiali, in ogni caso, in base alle diverse tipologie, devono essere o confezionati o contenuti negli appositi sacchi e/o contenitori o impilati, in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

4. Il conferimento in contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale, quando previsto, è regolato dalle seguenti norme:

a) ogni tipo di contenitore deve essere utilizzato per il conferimento dei materiali cui lo stesso è destinato.

E' comunque vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide
- materiale acceso o non completamente spento
- materiali metallici e non, che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento
- rifiuti speciali
- rifiuti pericolosi

b) i contenitori consegnati agli utenti per il conferimento della frazione umida dovranno sempre stazionare su suolo privato, avendo riguardo dell'igiene e della salubrità dei luoghi, posizionati sulla pubblica via in prossimità immediata del proprio ingresso (salvo diversa indicazione degli Uffici comunali) solo in occasione delle vuotature e successivamente ritirati a cura degli stessi.

5. Il conferimento dei rifiuti mediante sacchi, quando previsto, è regolato dalle seguenti norme:

a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nonché ogni disturbo per la popolazione e comunque in prossimità immediata del proprio ingresso (salvo diversa indicazione degli Uffici comunali);

c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

6. Il conferimento dei rifiuti mediante campane e/o contenitori stradali, quando previsto, è regolato dalle seguenti norme:

- a) la localizzazione ed il posizionamento delle campane e di altri appositi contenitori sono disposti dall'Ufficio comunale competente, tenendo conto delle esigenze di arredo urbano, particolari situazioni di viabilità e delle esigenze dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'Ente gestore o ditta concessionaria.
- b) è fatto divieto spostare le campane ed i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.
- c) è fatto assoluto divieto di abbandono di qualunque rifiuto o altro materiale ai piedi delle campane e dei contenitori stradali.

7. Per l'espletamento del servizio di raccolte differenziate, è utilizzata anche un'area comunale appositamente attrezzata (piattaforma ecologica) per il conferimento diretto da parte dell'utenza di quei materiali per i quali non è previsto il servizio a domicilio o i contenitori stradali.

8. Si rimandano al successivo TITOLO V le condizioni e modalità di utilizzo della piattaforma ecologica comunale.

Art. 10 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle aree private non gravate da servitù di pubblico passaggio, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro, all'interno della proprietà privata. Il Comune, in ogni caso, non assume responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DEL SECCO

Il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è assicurato su tutto il territorio comunale e dovrà essere svolto mediante impiego di appositi cassonetti o contenitori, di cui al precedente art. 9 comma 4, di capacità unitaria da 35 - 120 - 240 litri, distribuiti agli utenti a cura del Comune. E' vietato l'uso di contenitori personali, anche se identici a quelli forniti dal Comune.

Il secco propriamente detto dovrà essere conferito mediante uso di sacchi trasparenti: è proibito l'uso dei sacchi neri e delle buste di plastica per la spesa (shoppers) se non trasparenti.

Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI INGOMBRANTI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

2. La raccolta è effettuata con conferimento diretto presso la piattaforma ecologica comunale, di cui al successivo TITOLO V.

3. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA, CARTA, POLISTIROLO, LEGNO, VERDE E RAMAGLIE DA AREE PRIVATE, BENI DUREVOLI, INERTI DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di vetro, metalli, plastica (contenitori marcati PET, PE o PVC), carta e cartoni, polistirolo vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) raccolta a domicilio secondo le modalità e tempi prefissati dall'Ufficio comunale competente (prelievo porta a porta);

2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 22/97 e dall'art. 3, comma 3, della L.R. 21/93.

3. VETRO: raccolto mediante appositi contenitori stradali (campane), contraddistinti dal colore verde di capacità unitaria compresa tra i 2 mc e i 3 mc e con apposito cassone alla piattaforma ecologica (conferimento a carico dell'utente); qualora venisse raccolto porta a porta, tale servizio seguirà l'impostazione data dagli uffici comunali nell'organizzare i vari giri e zone di raccolta.

4. PLASTICA: raccolta porta a porta secondo l'impostazione data dagli uffici comunali nell'organizzare giri e zone. Qualora venisse raccolta mediante contenitori stradali, essi dovranno essere contraddistinti dal colore giallo, di capacità unitaria compresa tra i 2 mc e i 3 mc;

5. METALLI: raccolti mediante conferimento alla piattaforma ecologica da parte dell'utente. Qualora venissero raccolti mediante contenitori stradali, essi saranno contraddistinti dal colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori verranno stabiliti dal Comune, all'eventuale attivazione del servizio con contenitori stradali; la raccolta di lattine avviene tramite appositi contenitori stradali contrassegnati dal colore bianco, di capacità unitaria compresa tra i 2 mc e i 3 mc; qualora questi materiali venissero raccolti porta a porta, tale servizio seguirà l'impostazione data dagli uffici comunali nell'organizzare i vari giri e zone di raccolta.

6. CARTA: raccolta porta a porta secondo l'impostazione data dagli uffici comunali nell'organizzare giri e zone e con apposito cassone alla piattaforma ecologica (conferimento a carico dell'utente). Qualora venisse raccolta mediante contenitori stradali, essi dovranno essere contraddistinti dal colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 2 mc, dalla sagoma differente rispetto a quelli delle lattine;

7. BENI DUREVOLI: il conferimento dei beni durevoli per uso domestico, così come definiti dall'art. 44 del D.Lgs. 22/97, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso la piattaforma ecologica comunale, utilizzando appositi contenitori. Qualora il produttore intenda conferire alla piattaforma tramite trasporto effettuato dal rivenditore, il bene durevole dovrà essere accompagnato da apposito modulo predisposto dal comune, compilato e firmato dal produttore, che comprovi la provenienza del bene stesso.

8. LEGNO E VERDE: il conferimento di legno (legname e manufatti in legno), verde e ramaglie da aree private viene effettuato presso apposita area pertinente alla piattaforma ecologica comunale o, in alternativa, mediante appositi cassoni all'interno della piattaforma stessa. In particolare per il verde, qualora il produttore intenda conferire alla piattaforma tramite trasporto effettuato da ditta del settore, il quantitativo dovrà essere accompagnato da apposito modulo predisposto dal comune, compilato e firmato dal produttore, che comprovi la provenienza del verde stesso.

9. INERTI: vanno intesi esclusivamente di provenienza domestica per la piccola manutenzione ordinaria. Il servizio si effettua mediante utilizzo di contenitore adeguato presso la piattaforma ecologica comunale.

Art. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI

Tramite la raccolta differenziata così impostata, il Comune consente all'utenza di conferire al servizio pubblico gli imballaggi primari, sia attraverso le raccolte "porta a porta", sia attraverso la piattaforma ecologica, così come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 22/97.

Art. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI - RINVIO

Per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani si rimanda all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - RINVIO

Per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si rimanda all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 17 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DETTI "ESTERNI"

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria e/o Cooperativa Sociale, usufruendo per lo stoccaggio provvisorio apposito contenitore o area presso la piattaforma ecologica comunale.

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli Uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'innaffiamento e/o lavaggio meccanizzato di strade, vie, piazze ecc. se previsto;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria dell'A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune dispone l'installazione di appositi cestini stradali. E' comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate o prodotti all'interno delle abitazioni o su aree di pertinenza privata. La vuotatura è a cura del Comune. Tali cestini portarifiuti possono essere studiati per accogliere pubblicità e/o avvisi pubblicitari.

Art. 18 - RIFIUTI DA MERCATO, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI

I rifiuti urbani e assimilabili prodotti sulle aree destinate ai mercati devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune, posizionati a bordo strada in maniera ordinata e separata.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche ai soggetti al seguito di spettacoli viaggianti, circhi, luna park, come pure agli organizzatori di manifestazioni o feste su aree pubbliche.

Art. 19 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, unitamente all'atto costitutivo, specificando la/le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento e i mezzi di cui dispone. Sempre e comunque dovranno essere assicurati e garantiti l'igiene, l'incolumità e la sicurezza di chi svolge il servizio e di terzi, la salubrità dei luoghi e l'assenza di intralcio.

3. Il Consiglio Comunale delibera in merito all'affidamento del servizio di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani alle associazioni di volontariato, approvando altresì apposita convenzione.

Art. 20 - VIGILANZA

La Polizia Municipale assicura il servizio di sorveglianza al fine di garantire il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

Art. 21 - INOTTEMPERANZA

In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 33, comma 1, della L.R. 21/93.

Art. 22 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'Art. 3, comma 1, della L.R. 21/93 e/o in conformità alla convenzione stipulata dal Comune con la concessionaria del servizio.

Art. 23 - RIMANDI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale.

TITOLO III

RIFIUTI SPECIALI

Art. 24 - INDIVIDUAZIONE

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 25 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 18, comma 2, punto d) del D.Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica. In quanto raccolti in forma differenziata, sono da considerarsi assimilabili agli urbani anche gli imballaggi secondari; sono esclusi gli imballaggi terziari.

Art. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

La gestione dei rifiuti speciali non è competenza del servizio pubblico. In quanto assimilabili agli urbani essi vengono raccolti secondo i principi della differenziazione, con le modalità di cui al titolo precedente previste per i rifiuti urbani.

Art. 27 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani ai sensi del precedente articolo, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detto servizio, salvo i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni in materia.

Art. 28 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i rifiuti urbani per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali od energia.

Art. 29 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali di produzione;
- d) la superficie dell'intero complesso produttivo distinguendo la superficie di produzione dei rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini dell'applicazione della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri in metri cubi e quintali;
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla G.C. apposita convenzione, alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla G.C.

4. Le norme che regolano il servizio sono stabilite nell'atto unilaterale di convenzione.

TITOLO IV RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 30 - INDIVIDUAZIONE

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- le pile e le batterie scariche
- gli accumulatori al piombo esausti
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F"

- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- lampade a scarica e tubi catodici
- siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- gli oli minerali esausti

Si considerano rifiuti pericolosi non urbani i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97.

Art. 31 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Per i rifiuti pericolosi urbani vigono i principi della differenziazione.
2. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori o nei sacchi destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.
3. I rifiuti di cui al secondo comma devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
4. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
 - le batterie, gli accumulatori al piombo, i prodotti e contenitori "T" e/o "F", le lampade a scarica e tubi catodici, le cartucce esauste di toner e gli oli minerali presso la piattaforma ecologica comunale (o presso i punti di rivendita per quei materiali ritirabili), dove sono dislocati appositi contenitori (ecotainer e serbatoio);
 - le pile in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o negli appositi cassonetti stradali;
 - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso le farmacie.
 - le siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico, vengono raccolte da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione e di seguito provvisoriamente stoccate in apposito contenitore alla piattaforma ecologica comunale.
5. E' fatto obbligo tassativo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori di cui al comma precedente.

Art. 32 - RIFIUTI PERICOLOSI NON URBANI

La gestione dei rifiuti pericolosi non urbani non è competenza del servizio pubblico. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi non urbani dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel rispetto delle disposizioni previste da Leggi, Decreti e Regolamenti in materia.

Art. 33 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE

E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti pericolosi, di fare denuncia degli edifici e delle aree. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.